

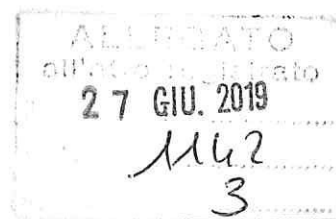
MYRICA E ODV

PODISTICA



BIKE

CULTURA AMBIENTE



STATUTO

ASSOCIAZIONE MYRICA E ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

**SEDE: Viale Trento, 39 - 05100 TERNI
TEL. 0744.285.173**

DATA 26 GIUGNO 2019

STATUTO

ASSOCIAZIONE MYRICAЕ ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti Codice del Terzo Settore*) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "Associazione MYRICAЕ Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata "Associazione MYRICAЕ ODV", precedentemente costituita come Associazione ambientale-culturale-sportiva dilettantistica in data 11/12/1998 con Statuto regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro di Terni al numero 6955 s. III.

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale a TERNI, Viale Trento 39 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.4) FINALITA'

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'Art 5, comma 1 del D.L gs n°117/2017: operare nei settori sportivo, ambientale e culturale.

Settore sportivo: promozione dello sport anche mediante organizzazione di gare podistiche, ciclistiche, duathlon ed altre anche grazie all'attività della "podistica dilettantistica Myricaе" e della "Bike Myricaе" costituita all'interno dell'Associazione stessa.

Settore ambientale: gestione del parco di Viale Trento in collaborazione con il Comune di Terni, ente con cui è stato stipulato un patto di collaborazione avente per oggetto: "collaborazione per la cura, rigenerazione e animazione sociale e sportiva del parco di viale Trento".

Settore culturale: educazione ambientale con l'organizzazione di corsi e manifestazioni anche in collaborazione con Enti e Scuole materne, primarie e secondarie, Associazioni e privati; collaborazione ad eventi organizzati da altre ODV.

L'Associazione esercita le proprie attività nell'ambito di quelle previste dall'Art 5, comma 1, del CTS. In particolare alle lettere f) – i) – t).

Nell'esercizio di dette attività l'Associazione potrà effettuare la somministrazione di alimenti e bevande

al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste all'Art.70 del DLgs 117/2017.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'Art. 6 del D.Lgs. n° 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto Articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tale attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente. L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 7 del CTS anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza, e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Per quanto riguarda l'attività sportiva dilettantistica l'Associazione si atterrà alle norme divulgate dal CONI, dalla FIDAL, dal'AICS o altro ente promozionale.

SOCI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Sono previsti i seguenti tipi di soci: Fondatori, Onorari ed Ordinari. Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo; soci Onorari sono coloro ai quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci o dal Consiglio Direttivo salvo ratifica alla prima Assemblea; soci Ordinari sono coloro che si iscrivono all'Associazione per partecipare all'attività sociali. I soci Onorari hanno gli stessi diritti e doveri dei soci Ordinari, sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale e restano tali sino alla rinuncia per iscritto o a delibera motivata dell'Assemblea.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi-manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, con un minimo di tre, eletti

dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 21) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al com. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

ART.24) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è responsabile del controllo della gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione. si compone di tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci, anche tra soggetti non Soci, fra i quali viene eletto il Presidente. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Provisori. Compiti dei Revisori sono:

- 1 Verifica periodica della consistenza di cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- 2 Attività di ispezione e controllo relativamente alle operazioni poste in essere dal Consiglio

Direttivo;

3 Relazione della relazione valutaria sul bilancio preventivo e consuntivo;

ART.25) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I Probiviri sono eletti dall'Assemblea dei Soci in numero da uno a tre, durano in carica un triennio e sono rieleggibili. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Revisori dei Conti. Compiti dei Probiviri sono:

- 1 Decisione senza formalità di rito e senza possibilità di appello per controversie interne all'Associazione entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di un socio;
- 2 Decisione urgente sulla radiazione dei Soci decisa dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell'Associazione. La loro sentenza è appellabile alla prima Assemblea utile.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici
- f. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente
- g. dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente.
- h. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

ART. 27) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 28) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

Libro degli associati

Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta; La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 29) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 30) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 31) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 32) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

ASSOCIAZIONE MYRICA E

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 25 GIUGNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 21,00 presso la sede sociale posta in Viale Trento n. 39 a Terni in seconda convocazione si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione "MYRICA E Associazione di Volontariato Culturale Ambientale Sportiva", con il seguente ordine del giorno:

- Adozione nuovo statuto per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore D.Lgs. N. 117 del 3 Luglio 2017.
- Modifica denominazione sociale.

Sono presenti numero 25 (venticinque) soci tra i quali n° 7 (sette) in rappresentanza di altri 7 (sette) soci, per un totale complessivo di numero 32 (trentadue) soci in regola con quanto previsto dallo statuto, come da documentazione conservata in atti al fascicolo.

Su proposta dei soci presenti assume la presidenza dell'Assemblea il Socio Giorgio Cecera il quale propone alla stessa Assemblea che il Maurizio Capradossi svolga le funzione di segretario verbalizzante. L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa debba ritenersi pienamente regolare e valida.

Il Presidente inizia la riunione illustrando le motivazioni per cui è obbligatorio adottare un nuovo statuto per renderlo conforme a quanto stabilito dal D. Lgs. N. 117 del 3 Luglio 2017

Codice del Terzo Settore pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 03/08/2017. Invita pertanto il segretario a dare lettura integrale del nuovo Statuto dell'Associazione.

Tale atto è conseguente ad un obbligo di legge, giusto quanto previsto dall'articolo 101 comma 2 del decreto legislativo 117/2017 così come modificato dall'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 105/2018, che dispone che le Associazioni di Promozione Sociale si adeguino alle disposizioni del suddetto decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore (3 agosto 2017), modificando i loro statuti "al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria".

Anche la modifica della denominazione sociale è obbligatoria secondo quanto previsto dall'articolo 35 comma 5 del decreto legislativo 117/2017, che dispone che "la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS ovvero locuzioni equivalenti."

Terminata l'illustrazione il Presidente dell'assemblea fornisce tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

Fa seguito un'ampia ed esauriente discussione durante la quale il Presidente fornisce tutti i chiarimenti

richiesti dai presenti.

Il Presidente dichiara aperte le votazioni, che si svolgeranno in modo palese, per alzata di mano.

Mette pertanto in votazione l'adozione del nuovo statuto, che viene approvato all'unanimità dei 32 soci di cui n. 25 presenti e n. 7 rappresentati per delega.

Mette poi in votazione l'adozione della nuova denominazione sociale.

L'Assemblea approva all'unanimità dei 32 soci di cui n. 25 presenti e n. 7 rappresentati per delega.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Organizzazione di Volontariato (in sigla ODV) successivamente all'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro del Volontariato.

A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume la seguente denominazione: MYRICA E Organizzazione di Volontariato (in sigla MYRICA E ODV)

La suddetta registrazione, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 del Dlgs 117/2017, in quanto intervenuta allo scopo di adeguare lo statuto dell'Associazione a modifiche normative, è esente dall'imposta di registro. E' inoltre esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 dello stesso decreto.

L'Assemblea dà mandato al Presidente dell'Associazione, di registrare il presente verbale al quale sarà allegato, come parte integrante, lo statuto approvato e di provvedere alla iscrizione al Registro della Regione Umbria

Alle ore 23,00 non avendo altri argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea ha avuto termine.

Terni, li 25 Giugno 2019

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario dell'Assemblea

27 GIU. 2019

REGISTRATO A TERNI IL

AL N°

1142 serie 3

ATT.

PRIVATO

ESENTE

IL DIRETTORE PROVINCIALE
(Dott.ssa Lora Martinelli)
L'ADDEBITO
(Lora Martinelli)



RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

MOD. 69

MODULARIO
ENTRATE-007

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI
3	1142	27/06/2019	REGISTRO ALTRO TRIBUTO	0,00 0,00	58K19L00142000PG codice identificativo per eventuali adempimenti successivi
			ALTRE AZIENDE	0,00	DA A IMPORTO
			TOTALE	0,00	

IMPORTO VERSATO **ESENTE** TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

CODICE UFFICIO
T3K

Si convalidano, sulla base
del contenuto dell'atto,
i dati risultanti dal
Quadro A, B, C e D (E e F)

L'IMPIEGATO ADDETTO
ALLA TASSAZIONE

O. IL DIRETTORE PROVINCIALE
(Moltis... L... P... S...)

QUADRO A DATI GENERALI

ALL'UFFICIO DI Foglio N. ... di tot **L'ADDETTO**
(Loro firmamenti) PERTORIO

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE **BRIGIPPIA 405030582506201P** DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO DATA FINE PROROGA

TIPOLOGIA DELL'ATTO **REGISTRAR. VERB. ASSEMBLEA** ADEMPIMENTO ☒ Pro ☐ Ces ☐ Fis ☐ Si

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

N. ORD. CODICE FISCALE **1 00765190558** COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE **MYRIKAE ODV**

NOME **MYRIKAE ODV** COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO

DOMICILIO FISCALE (C.A.P. E COMUNE) **TR VIALE TRENTO** N. CIVICO **39**

N. ORD. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO

DOMICILIO FISCALE (C.A.P. E COMUNE) PROVINCIA VIA O PIAZZA N. CIVICO

N. ORD. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO

DOMICILIO FISCALE (C.A.P. E COMUNE) PROVINCIA VIA O PIAZZA N. CIVICO

N. ORD. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO

DOMICILIO FISCALE (C.A.P. E COMUNE) PROVINCIA VIA O PIAZZA N. CIVICO

N. ORD. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO

DOMICILIO FISCALE (C.A.P. E COMUNE) PROVINCIA VIA O PIAZZA N. CIVICO

N. ORD. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO

DOMICILIO FISCALE (C.A.P. E COMUNE) PROVINCIA VIA O PIAZZA N. CIVICO

RICHIEDENTE (A REGISTRAZIONE)		CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE (A REGISTRAZIONE)										DATA DI STIPULA/ADDEMPIMENTO										N. DI REPERTORIO			
TIPOLOGIA DELL'ATTO		Foglio N. / di tot.																							

QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO													
NORD	CODICE NEGOZIO	(1)	(2)	(3)	VALORE	DANTE CAUSA (es. pignorat)	/	AVENTI CAUSA (es. ipotecari)					
	8000						/						
							/						
							/						
							/						
							/						
							/						
							/						
TOTALE VALORE													
(1) Barare se soggetto a IVA (2) Barare a fronte di agevolazioni (3) Barare in caso di effetti sospesi o non definitivo													

QUADRO D DATI DEGLI IMMOBILI													
NORD	CODICE COMUNE	TAJ	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO					
NORD	CODICE COMUNE	TAJ	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO					
NORD	CODICE COMUNE	TAJ	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO					
NORD	CODICE COMUNE	TAJ	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO					
NORD	CODICE COMUNE	TAJ	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO					
NORD	CODICE COMUNE	TAJ	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO					
NORD	CODICE COMUNE	TAJ	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO					
NORD	CODICE COMUNE	TAJ	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO					
NORD	CODICE COMUNE	TAJ	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO					
NORD	CODICE COMUNE	TAJ	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO					
NORD	CODICE COMUNE	TAJ	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO					
NORD	CODICE COMUNE	TAJ	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO					
NORD	CODICE COMUNE	TAJ	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO					
NORD	CODICE COMUNE	TAJ	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO					
Sigillo notale e timbro dell'ufficio cui è addebitato l'ufficiale rogante  Firma del richiedente (a registrazione)													